



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ipoteca sulla prima casa di Equitalia: si può sospendere

Autore: Angelo Greco | 12/03/2015



Stop alla garanzia iscritta dall'Agente per la riscossione se il contribuente ha presentato ricorso ed è, già a prima vista, fondato.

Il divieto per **Equitalia** di **pignorare la prima casa**, introdotto nel 2013, non vuol dire anche divieto di iscrivere **ipoteca** (leggi "[Debiti con Equitalia e pignoramento](#)")

[della casa: tutte le ipotesi](#)”). L’Agente per la riscossione può, infatti, iscrivere comunque **ipoteca**, se il debito con l’erario supera 20mila euro. Tuttavia, qualora si tratti dell’unico immobile di residenza e abitazione del contribuente, Equitalia non può, dopo, dar corso all’espropriazione. Negli altri casi, è possibile solo se il debito supera i 120mila euro.

Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si può anche ottenere la **sospensione dell’iscrizione di ipoteca**, da parte del giudice tributario, cui il contribuente si sia rivolto nell’impugnare la cartella esattoriale.

Ci spieghiamo meglio: il solo fatto di aver presentato ricorso contro l’atto ricevuto da Equitalia potrebbe indurre il giudice, ritenuta la fondatezza dell’impugnazione, a mettere uno “stop” all’ipoteca, in via preventiva, in attesa di decidere definitivamente la causa.

È quanto risulta da una interessantissima ordinanza **[1]** della **Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia** depositata martedì mattina scorso.

In verità il tribunale tributario non ha inventato nulla di nuovo, ma ha fatto solo una corretta applicazione della legge **[2]** che stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione l’esecuzione dell’atto impugnato se, dall’atto stesso, derivano per il contribuente **danni gravi e irreparabili**.

Su tale domanda (accessoria rispetto al ricorso in sé) presentata dal ricorrente, il Presidente della Commissione Tributaria fissa la data per l’udienza di trattazione della **istanza di sospensione** (in caso di eccezionale urgenza il giudice può disporre automaticamente la sospensione ancor prima dell’udienza).

La sospensione può anche essere **parziale** e subordinata alla prestazione di garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

L’istanza di sospensione è decisa entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione della stessa.

In pratica, tale norma introduce una forte **tutela per il contribuente** in attesa che il tribunale decida il ricorso e depositi la sentenza (tempi che, a volte, sono assai dilatati): fino a tale momento, quindi, ogni effetto dell'atto viene sospeso. Per ottenere tale sospensione è però necessario che il contribuente dimostri due condizioni:

- che il proprio diritto appaia fondato già da una prima analisi sommaria (i tecnici lo chiamano "**fumus boni iuris**"): insomma, è necessaria una parvenza di fondatezza dell'impugnazione;

- che, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione, egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (i tecnici lo chiamano "**periculum in mora**"): potrebbe essere tale la dimostrazione che si tratti dell'unica abitazione del ricorrente.

Note

[1] CTP Reggio Emilia, ord. n. 73/3/2015. **[2]** Art. 47 del Dlgs 546/1992. *Autore immagine: 123rf com*